

## Convenzione Quadro

tra

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

e

**CONSORZIO SERVIZI NAVALI INDUSTRIALI (CSNI)**

**per l'istituzione del Laboratorio Congiunto denominato:**

**Ship Technology Centre - STC**

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 – Trieste, di seguito denominata anche “Università” o “Ateneo”,

e

il Consorzio Servizi Navali Industriali (CSNI), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuseppe Borin, nato a Sacile (PN), il 27/11/1958, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Consorzio Servizi Navali Industriali (CSNI) medesimo, Corso Ferdinando Maria Perrone, 27 R B 16152 a Genova, di seguito denominato anche “CSNI”,

### **premessso che**

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- L'Università e CSNI – di seguito semplicemente denominate anche “Parti” – intrattengono, oramai da tempo, rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di progetti specifici;



- le Parti avvertono la comune necessità di rafforzare ed estendere tale collaborazione, anche avvalendosi dei finanziamenti erogabili alle stesse Parti;
- è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro – di seguito semplicemente “Accordo” - promuovere la creazione di un Laboratorio congiunto per la ricerca applicata, che consenta l’integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità.

In particolare, l’Università si prefigge di:

- promuovere una maggior integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro;
- favorire in generale lo sviluppo dell’attività di ricerca in settori altamente qualificati;
- attrarre studenti verso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, proponendo esperienze formative altamente qualificate, con potenzialità di futuro inserimento professionale;
- da parte propria, CSNI si prefigge di:
  - rafforzare la propria immagine non solo nel contesto territoriale ma a livello nazionale ed internazionale;
  - rendere possibile la fruizione di collaborazioni altamente qualificate;
  - favorire la diffusione della conoscenza delle proprie tecnologie;
  - fornire opportunità di specializzazione a laureandi e neolaureati;
- tale nuova forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un’intesa di ampio respiro, quale il presente Accordo, che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a successivi contratti la specifica disciplina attuativa.

tutto ciò premesso

l’Università degli Studi di Trieste e il Consorzio Servizi Navali Industriali (CSNI), di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

**e convengono e stipulano quanto di seguito**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

**Articolo 1 – Oggetto**

1.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei predetti ambiti.

1.2 Le Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla costituzione di un laboratorio congiunto di ricerca, che opererà secondo le modalità ed i termini descritti nel seguito e collocato nelle Aree definite al successivo Art. 3, con destinazione, totale o parziale, all'esercizio di attività congiunte. Altresì le Parti intendono promuovere l'attività del laboratorio congiunto affinché possa raggiungere i massimi livelli di eccellenza nell'ambito della ricerca relativa ai settori di interesse comune.

1.3 Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse in premessa, (i) verranno stipulati, tra Università e CSNI appositi contratti, da svilupparsi nel contesto del Laboratorio congiunto, con specifiche modalità di attuazione negoziate tra le Parti e (ii) verranno formulate congiuntamente nuove proposte di progetti di ricerca in programmi gestiti da enti terzi.

1.4 Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

1.5 Nel caso gli atti e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo

di azioni a quelle derogate dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge 241/90 s.m.i.

1.6 Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, dovranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1.7 Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

## **Articolo 2 – Attività di collaborazione**

2.1. Le Parti intendono attuare una collaborazione che si articolerà anche mediante:

- costituzione di un Laboratorio – collocato nelle Aree definite al successivo art. 3, con destinazione, totale o parziale, all'esercizio di attività congiunte;
- svolgimento congiunto di attività di ricerca di base di comune interesse;
- svolgimento congiunto di ricerche applicate nei settori navale e industriale
- creazione di un nuovo know-how;
- gestione delle tecnologie e delle conoscenze acquisite;
- istituzione di dottorati di ricerca per l'approfondimento di tematiche di interesse comune;
- acquisizione della collaborazione di ricercatori, tesisti e borsisti;
- altre attività di interesse comune che potranno essere successivamente definite.

2.2 Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 13.1, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali

situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

### Articolo 3 – Ubicazione delle attività

3.1. Le Parti convengono, sin d'ora, che le attività del Laboratorio saranno localizzate presso le aree di seguito indicate:

- 1) primariamente, in apposite aree presso i Laboratori di Ricerca localizzati nella Sede dell'Università, appositamente attrezzati a cura di quest'ultima, che rimarrà unico proprietario di tutti i relativi apparati, strumentazioni ed arredi, ivi localizzati, restando inteso che CSNI ne avrà l'utilizzo gratuito per tutte le finalità previste dal presente Accordo. Nel caso in cui CSNI, per particolari esigenze di esecuzione dell'attività di ricerca, manifestasse la necessità di poter disporre di apparati e/o di strumentazione dell'Università e questa ritenesse di aderire a tale richiesta, tali apparati potranno essere concessi in comodato dall'Università al CSNI, ferma la restituzione degli stessi a conclusione dell'attività di ricerca specifica.
- 2) eventualmente, in apposita area della Sede del CSNI già attrezzata, alla quale il CSNI ha accesso e disponibilità, oltre ad essere e rimanere l'unico proprietario di tutti gli apparati, strumentazioni ed arredi, ivi localizzati, restando inteso che l'Università ne avrà l'utilizzo gratuito per tutte le finalità previste dal presente Accordo. Nel caso in cui l'Università, per particolari esigenze di esecuzione dell'attività di ricerca, manifestasse la necessità di poter disporre di apparati e/o di strumentazione del CSNI e questo ritenesse di aderire a tale richiesta, tali apparati potranno essere concessi in comodato dal CSNI all'Università, ferma la restituzione degli stessi a conclusione dell'attività di ricerca specifica.

3.2 Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.



#### **Articolo 4 – Costituzione del Comitato di Coordinamento**

4.1. Al fine di coordinare e monitorare quanto previsto dal presente Accordo, entro 30 giorni dalla stipula dello stesso, verrà istituito un Comitato di Coordinamento composto dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, dal CEO del CSNI e dai responsabili della presente convenzione individuati nell'art. 13.1.

4.2. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza, anche in remoto, di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti. Il Comitato delibera all'unanimità dei presenti e ciascuno dei membri del Comitato, ivi compreso il Presidente, dispone di un voto pro capite.

#### **Articolo 5 – Competenze del Comitato di Coordinamento**

5.1. Il Comitato, cui è affidata l'attuazione della collaborazione tra le Parti nelle aree di operatività del presente Accordo, ha – in particolare – le seguenti competenze:

- monitoraggio e verifica dell'operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- valutazione, definizione e approvazione di nuove attività da acquisire all'interno del Laboratorio;
- supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione globale ed uniforme dell'attività svolta nel laboratorio congiunto;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo;
- elaborazione di pareri in ordine ad eventuali modifiche che le Parti intendessero apportare al presente Accordo;
- valutazione, definizione e approvazione congiunta di azioni di comunicazione e visibilità verso l'esterno.

5.2. Tutte le decisioni che importino l'assunzione di qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica, rimarrà comunque in capo alle Parti del presente Accordo, non essendo di

competenza del Comitato di Coordinamento.

### **Articolo 6 – Riservatezza**

6.1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che verranno di volta in volta stabilite e specificate nei singoli contratti di ricerca e/o di sviluppo) nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 7. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere altresì strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui verranno comunque a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo; a tal fine adotteranno tutte le misure necessarie e/o opportune.

6.2. Le Parti si obbligano a fare osservare l'impegno di cui al punto precedente del presente articolo a tutti coloro che – sotto qualsiasi forma – collaboreranno con le stesse, rispondendone nei confronti dell'altra Parte.

### **Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati**

7.1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall'attività del laboratorio congiunto, previo reciproco assenso scritto sul testo da pubblicare e purché venga comunque espressamente menzionata CSNI come committente della ricerca, ove ricorra tale circostanza.

### **Articolo 8 – Diritto di protezione della proprietà intellettuale**

8.1 Le Parti convengono e riconoscono che, nell'ambito del presente accordo, è possibile che dalla ricerca conseguano esiti inventivi; la titolarità di questi ultimi, seguirà il principio generale di esclusività qualora conseguiti da personale di solo una delle parti e di contitolarità qualora conseguiti da personale di entrambe le parti. In ogni caso resta indisponibile il diritto di paternità

scientifico riconosciuto all'autore dell'invenzione e il diritto ad essere pubblicamente indicato come tale. Nel caso di conseguimento di brevetti da parte di CSNI o Società da questo indicata, facente parte del Consorzio, e loro sfruttamento, all'Università verrà riconosciuto un compenso, da concordarsi fra le Parti ed indicato nello specifico contratto di ricerca, individuato in proporzione allo sfruttamento quantificabile del brevetto stesso. Nel caso in cui la domanda di brevetto debba essere depositata in Paesi che, per la loro legislazione interna, richiedono il deposito da parte dell'autore, inteso come persona fisica, l'Università si impegna a coordinare e/o compiere, in persona del proprio Direttore, a richiesta e a spese di CSNI, tutti gli atti, dichiarazioni, procedure e quant'altro sia necessario onde consentire alla CSNI di ottenere la protezione brevettuale in relazione a tali invenzioni.

8.2 Ulteriori indicazioni, se rese necessarie dalla particolarità dell'attività svolta, in relazione ai Diritti di Brevetto sono demandati ai singoli contratti di ricerca.

### **Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi**

9.1 Ciascuna parte potrà utilizzare i segni distintivi dell'altra parte (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità del presente accordo, ivi incluse le finalità promozionali e di diffusione dell'iniziativa e dei suoi risultati, comunque in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione ed il decoro dei contraenti.

9.2 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si stabilisce che i segni distintivi potranno:

- essere inseriti nel materiale istituzionale di presentazione del progetto;
- essere inseriti nelle presentazioni power point e nelle brochure cartacee;
- essere inseriti nei poster/comunicazioni orali presentate a congressi o fiere di settore;
- essere inseriti nel sito web del progetto.

CNSI riconosce che l'Università è titolare esclusiva del sigillo "Universitas Studiorum MCMXXIV - Tergestum" e si impegna a non depositare, a non registrare e comunque a non utilizzare, né

direttamente né indirettamente, marchi, ditte o altri segni distintivi identici o confondibili con il sigillo dell'Università.

### **Articolo 10 - Dati personali**

10.1 I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

### **Articolo 11 – Risorse e coperture assicurative**

11.1 Il personale impiegato nel Laboratorio sarà costituito da personale messo a disposizione dalle Parti coinvolte.

11.2 L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di CSNI, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di CSNI.

11.3 CSNI garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività anche presso i locali dell'Università.

11.4 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.



## **Articolo 12 – Limitazione di responsabilità**

12.1 CSNI non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni della CSNI né può assumere obbligazioni per conto di CSNI. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti da CSNI.

## **Articolo 13 – Responsabili e comunicazioni**

13.1. I responsabili del presente accordo, che fanno parte del Comitato di Coordinamento sono:

- per l'UNIVERSITÀ il prof. Marco Biot,
- per CSNI il dott. Alessandro Clericuzio.

13.2. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (eventualmente anticipata via fax o posta elettronica), ai seguenti indirizzi:

- quanto all' UNIVERSITÀ: Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, via Valerio, 10, 34127, Trieste – tel. 040 5583426, fax 040 5583443 - all'att.ne del prof. Marco Biot;
- quanto a CSNI: CSNI Consorzio Servizi Navali e Industriali S.c. a r.l., Corso Ferdinando Maria Perrone, 27R B 16152 Genova – tel. 010 6591655, fax 010 6599874 - all'att.ne del dott. Alessandro Clericuzio;

o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.

## **Articolo 14 – Risoluzione delle controversie**

14.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Accordo.

14.2 Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente il Foro di Trieste.

#### **Articolo 15 – Durata dell’Accordo**

15.1. La durata del presente Accordo è convenuta in anni 5 (cinque) dalla data della stipula ed è prorogabile per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni o altro periodo da concordare tra le Parti mediante scambio di note scritte tra le Parti almeno due mesi prima della scadenza.

15.2. I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

#### **Articolo 16 - Clausola di salvaguardia**

16.1 Qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione possa comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l’Università e CSNI si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. all’altro contraente, per giusta causa.

16.2 Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

#### **Articolo 17 - Registrazione**

17.1 La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

17.2 Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.

17.3 La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

17.4 Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Università degli Studi di Trieste

Consorzio Servizi Navali Industriali

(CSNI)

Il Rettore

Il Presidente del Consiglio di

Prof. Maurizio Fermeglia

Amministrazione

Sig. Giuseppe Borin

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli 12 e 14 della presente Convenzione.

Università degli Studi di Trieste

Consorzio Servizi Navali Industriali

(CSNI)

Il Rettore

Il Presidente del Consiglio di

Prof. Maurizio Fermeglia

Amministrazione

Sig. Giuseppe Borin